

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1024/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1024)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **28/09/1988**; Decisione del **26/10/1988**

Deposito del **09/11/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/11/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14031**

Atti decisi:

N. 1024

ORDINANZA 26 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1987 dal Pretore di Isili nel procedimento penale a carico di Loi Marco, iscritta al n.52 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28.9.88 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Isili, con ordinanza 5 dicembre 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, quinto e sesto co., d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada), in riferimento all'art. 3 Cost., sia in quanto prevedono pene di specie diversa, e addirittura più grave per la situazione meno grave o almeno di pari gravità, sia in quanto non contemplano "uno specifico accertamento delle condizioni in cui le fattispecie (storiche) si sono verificate", e sia infine perché irrazionalmente verrebbe parificata la pena per il fatto di cui al quinto comma a quella comminata dall'art. 80, tredicesimo co. stesso codice:

Considerato, però, che per l'art. 6 della sopravvenuta legge 18 marzo 1988 n. 111 i commi impugnati sono stati profondamente modificati, e sembra proprio nel senso auspicato dal Pretore, mentre è scomparso ogni riferimento alle pene di cui all'art. 80 D.P.R. 15/6/1959, n. 393 (Codice della strada);

che, pertanto, è opportuno che il giudice a quo riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Isili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.